

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3371

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE LORENZO FERRUCCIO, BADINI CONFALONIERI,
FERIOLI, MONACO**

Presentata l'11 maggio 1971

**Modifica del termine per la presentazione delle domande
di rinvio del servizio militare per motivi di studio, di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 485**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 2 aprile 1968, n. 485, nel modificare la precedente disciplina del reclutamento dei giovani per il servizio militare di leva, ha stabilito che i giovani che intendano usufruire del beneficio del ritardo all'espletamento di tale obbligo per motivi di studio debbano presentare apposita domanda, corredata da idonea documentazione, ai distretti militari, ai consigli di leva ed alle capitanerie di porto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello della chiamata alle armi della classe cui il giovane è interessato oppure, qualora il titolo idoneo ad usufruire di tale rinvio venga acquisito oltre tale data, la domanda deve essere presentata entro e non oltre il 10° giorno successivo a quello di inizio delle operazioni di chiamata.

Accade con sempre maggiore frequenza che i giovani neo-laureati che intendano frequentare corsi universitari di specializzazione e di perfezionamento non possano usufruire

di tale beneficio in quanto, se è vero che le domande di ammissione ai corsi di specializzazione debbono essere presentate di norma entro il 15 novembre di ciascun anno, è anche vero che i risultati degli esami di ammissione vengono resi noti entro il mese di marzo dell'anno successivo e ciò in quanto il Ministero della pubblica istruzione non ha mai fissato termini perentori per l'espletamento di tali concorsi. È pertanto impossibile ai giovani laureati, che vogliono frequentare un corso di specializzazione, presentare per la data del 31 dicembre il certificato di iscrizione.

Tale situazione è ben nota ai competenti organi del Ministero della difesa e recentemente il Ministro stesso ha assicurato di avere impartito disposizioni in proposito e pertanto si confida che la presente proposta di legge che ci onoriamo sottoporre al vostro esame trovi da parte vostra la dovuta rispondenza, una giusta adesione ed una urgente approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 485, è sostituito dal seguente:

Al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è aggiunto, dopo l'articolo 86, il seguente articolo 86-*bis*:

« Le domande di ritardo per motivi di studio, munite della documentazione prescritta, debbono essere presentate ai consigli di leva, distretti militari e capitanerie di porto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello della chiamata alle armi della classe cui il giovane è interessato.

I giovani che acquisiscono titolo di studio idoneo per ottenere l'ammissione al ritardo del servizio militare di leva dopo il predetto termine del 31 dicembre e prima della chiamata alle armi alla quale sono interessati, possono presentare le istanze documentate di ritardo del servizio di leva non oltre il decimo giorno successivo a quello di inizio delle operazioni di chiamata.

I giovani laureati che abbiano presentato domanda di partecipazione ai corsi di perfezionamento e specializzazione e che non si trovino in condizione di documentare l'avvenuta ammissione ai corsi universitari di specializzazione, potranno presentare tale documentazione, al fine di ottenere l'ammissione al ritardo del servizio militare di leva, entro il 31 marzo di ciascun anno ».